



STATUTO DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE

Approvato con delibera di CC n.26 del 29/05/2018

Viale Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese

INDICE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I

L'azione amministrativa

Art. 1 - Il governo della comunità

Art. 2 - Il Comune nella comunità nazionale

Art. 3 - Il Comune nella comunità internazionale

Art. 4 - Principi programmatici

Art. 5 - Modalità dell'attività amministrativa

Art. 6 - Interventi in campo economico

Titolo II

GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I

Norme generali

Art. 7 - Organi del Comune

Art. 8 - Disposizioni generali

Capo II

Il Consiglio comunale

Art. 9 - Presidenza

Art. 10 - Funzionamento

Art. 11 - Ruolo e competenze

**Art. 12 - Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva dei rappresentanti dei Comuni
presso Aziende, Istituzioni ed Enti**

Art. 13 - Gruppi consiliari

Art. 14 - Commissioni consiliari

Art. 15 - Consiglieri comunali

Capo III

La Giunta comunale

Art. 16 - Composizione, elezione, competenze

Capo IV

Il Sindaco

Art. 17 - Ruolo e funzioni

Art. 18 - Vice Sindaco

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I

Partecipazione popolare all'amministrazione

Art. 19 - Libere forme associative

Art. 20 - Partecipazione all'amministrazione locale

Art. 21 - Iniziativa e proposta popolare

Capo II

La consultazione dei cittadini

Art. 22 - Referendum

Capo III

Il procedimento amministrativo

Art. 23 - Attività amministrativa

Art. 24 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 25 - Comunicazione dell'inizio del procedimento

Art. 26 - Accesso civico

Art. 27 - Obbligo di deliberazione

Art. 28 - Accessibilità dei servizi comunali

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

Organizzazione dei servizi

Art. 29 - Principi di ordinamento dei servizi

Art. 30 - Assetto organizzativo

Art. 31 - Il Segretario e il Vice Segretario

Art. 32 - Ruoli e funzioni di direzione della struttura

Art. 33 - Incarichi direzionali con contratto a tempo determinato

Art. 34 - Personale comunale

Titolo V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

I servizi comunali

Art. 35 - Piano dei servizi

Art. 36 - Nuovi servizi

Art. 37 - Pubblico interesse

Art. 38 - Azienda speciale

Art. 39 - Istituzioni

Titolo VI

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTABILITA'

Capo I

L'autonomia finanziaria

Art. 40 - Le risorse per la gestione corrente e per gli investimenti

Art. 41 - Controllo di gestione

Capo II

Revisione economico - finanziaria

Art. 42 - Il collegio dei revisori dei conti

Titolo VII

NORME TRANSITORIE FINALI

Capo I

Sullo statuto

Art. 43 - Entrata in vigore ed efficacia dello statuto

Art. 44 - Interpretazione dello statuto

Art. 45 - Revisione dello statuto

Capo II

Norme finali

Art. 46 - Stemma e gonfalone

Art. 47 - Adozione dei regolamenti

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I

L'azione amministrativa

Art. 1

Il governo della comunità

1. La comunità locale è autonoma.
2. Il Comune – attraverso le norme del presente statuto - assicura il governo del territorio e della comunità locale rappresentandone gli interessi globali.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
4. Nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria.
5. La titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite da provvedimenti dello Stato e della Regione è esercitata secondo il principio di sussidiarietà verticale.
6. Il Comune valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, anche con affidamento di funzioni proprie alle formazioni sociali del territorio, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.
7. Il Comune rappresenta, altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.

Art. 2

Il Comune nella comunità nazionale

1. Il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.
2. Il rapporto fra il Comune, la Città Metropolitana di Milano, la Regione e gli altri enti locali si attua secondo criteri di collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno riconoscimento delle rispettive prerogative istituzionali.

Art. 3

Il Comune nella comunità internazionale

1. Il Comune, parte organica del sistema delle Autonomie locali e regionali d'Europa, promuove e partecipa alle iniziative di cooperazione e di scambi internazionali, anche tramite concrete forme di solidarietà, ed attua le più ampie forme di educazione alla pace, al fine di contribuire ad una sempre migliore conoscenza tra i popoli e ad una loro crescita che superi gli attuali squilibri.

Art. 4

Principi programmatici

1. Il Comune concorre a garantire il rispetto della dignità di ogni persona favorendo l'adozione degli strumenti necessari perché l'esistenza di ogni essere umano, dall'inizio e in ogni suo momento, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti.
2. Il Comune, riconoscendosi parte di una società globale multietnica, adotta politiche attive per l'accoglienza e tutela di tutti i componenti della comunità, impegnandosi affinché il sistema dei diritti e dei doveri si realizzi in base ai principi della solidarietà e delle pari opportunità, senza pregiudizio per la condizione individuale e nel rispetto dei valori di cui cittadine e cittadini sono portatori.
3. Il Comune fornisce le informazioni - nelle forme e nei modi ritenuti più idonei - per consentire il

responsabile esercizio dei diritti di cittadinanza, sia a livello locale che generale.

4. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale della famiglia, nelle sue diverse espressioni, orientando gli interventi relativi all'educazione, alla salute e ai servizi alla persona verso il sostegno e la valorizzazione dei diritti della stessa secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune riconosce e sostiene la libertà di scelta educativa dei genitori e, secondo le funzioni ed i compiti suoi propri e a quelli ad esso specificamente assegnati dalla legge, coordina e supporta l'azione delle diverse agenzie educative del territorio.

5. Il Comune si adopera altresì per la diffusione dei valori di solidarietà, tolleranza e convivenza pacifica e sostiene la cooperazione e l'aiuto alle popolazioni vittime incolpevoli dei conflitti.

6. Il Comune favorisce la libera esplicitazione delle opinioni e delle idee quale strumento di arricchimento sociale e culturale purché rispettosa dei principi democratici e costituzionali.

7. Nel Comune le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali.

8. Il Comune riconosce a tutti i bambini ed ai minori in genere i diritti sanciti dalla "Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia", si impegna a garantirne il rispetto e favorisce la loro progressiva partecipazione alla vita della comunità.

9. Il Comune riconosce i diritti delle persone con disabilità (Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13/12/2006).

10. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e nei propri organi collegiali, oltreché negli enti ed organismi da esso partecipati.

11. Il Comune valorizza altresì il ruolo della donna all'interno della società e mira al raggiungimento di una pari dignità tra uomo e donna e alla possibilità di accesso, soprattutto per le donne in posizioni di disagio o di svantaggio, a una migliore qualità della vita e del lavoro. In particolare il Comune tutela la dignità della donna come persona e ne valorizza il genio, ponendo in atto ogni iniziativa idonea a promuoverli e difenderli; condanna ogni forma di comunicazione e pubblicità che ne sminuisca la dignità; promuove interventi contro la violenza, in qualsiasi modo essa si manifesti.

12. Il Comune tutela l'ambiente anche promuovendo azioni che favoriscano la salvaguardia e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

13. Il Comune promuove e valorizza il volontariato, ne chiede la collaborazione nello svolgimento dei servizi, in particolare quelli alla persona, alla vigilanza e tutela del territorio e dell'ambiente.

Art. 5

Modalità dell'attività amministrativa

1. Il Comune pone cittadine e cittadini al centro dell'azione amministrativa ed assegna alla tutela dell'ambiente carattere fondamentale.

2. Il Comune esercita le sue funzioni di governo del territorio, di sviluppo della comunità, di gestione dei servizi secondo i principi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa tramite il metodo della programmazione partecipata, della chiarezza procedurale e della massima accessibilità, soprattutto in direzione delle persone con maggiori difficoltà.

Art. 6

Interventi in campo economico

1. Il Comune cura lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse territoriali.

2. A tal fine il Comune, oltre a promuovere, favorire ed indirizzare l'attività di soggetti pubblici e privati, riconoscendo particolare rilevanza alla presenza ed al ruolo del movimento cooperativo, realizza e gestisce iniziative ed interventi di natura imprenditoriale.

Titolo II

Gli organi elettivi

Capo I

Norme generali

Art. 7

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è organo d'indirizzo, di controllo politico amministrativo e decisionale nelle materie demandategli dalla legge.
3. La Giunta comunale è l'organo di attuazione degli indirizzi politico amministrativi deliberati dal Consiglio comunale.
4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

Art. 8

Disposizioni generali

1. Le competenze degli organi del Comune sono quelle determinate dalla legge e dal presente statuto.
2. Ai consiglieri ed agli assessori si applicano le ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla normativa vigente.
3. Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio devono essere corredate dal parere in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile nei casi previsti dalla Legge.

Capo II

Il Consiglio comunale

Art. 9

Presidenza

1. Il Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, dopo aver proceduto all'accertamento delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri, elegge nel proprio seno, a maggioranza dei consiglieri assegnati, un Presidente ed un vice-Presidente; quest'ultimo fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del vice-Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano, individuato secondo le modalità previste dalla Legge.
3. Il Presidente convoca e dirige i lavori e le attività del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio fornisce, attraverso l'ufficio segreteria, una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

Art. 10

Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio si basa sui seguenti principi quadro:
 - della regolarità della convocazione e della riunione;
 - della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;
 - dell'attività consultiva delle Commissioni consiliari;
 - della partecipazione del Segretario;

- del rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione
 - delle proposte e della garanzia e della partecipazione delle minoranze;
 - del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.
- 2 Il regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

Art. 11

Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale indirizza l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere regolamentare, programmatico, organizzativo e negoziale.
2. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio.
3. Il Consiglio comunale, nell'ambito di appositi regolamenti, disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di governo, di gestione, organizzazione e controllo dell'attività dell'ente. Essi vengono adottati, nelle materie di propria competenza, nel rispetto dello statuto e dei principi fissati dalla legge.

Art. 12

Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva dei rappresentanti dei Comuni presso Aziende, Istituzioni ed Enti

1. Alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni provvede il Sindaco sulla base della normativa vigente e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Alla sostituzione degli Organi di nomina comunale presso gli enti e gli organismi partecipati provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, entro i termini di scadenza del precedente incarico, nel caso in cui siano dimissionari, revocati o cessati dalla carica per altra causa, provvede, sulla base dei medesimi indirizzi, entro 45 giorni.

Art. 13

Gruppi consiliari

1. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capi gruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

Art. 14

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consultive permanenti costituite con propria deliberazione nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione, la proporzionalità e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Il Consiglio può costituire nel suo interno, con criterio proporzionale, commissioni speciali temporanee, per studiare, analizzare, fare proposte, formulare pareri e riferire in relazione ad un fenomeno di cui il Consiglio necessita particolare conoscenza. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
4. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, se costituite, è attribuita alle opposizioni

Art. 15

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. Ogni consigliere quale titolare dell'azione di stimolo e di vigilanza sulle attività e sulle iniziative del Comune ha diritto di presentare proposte di deliberazioni secondo le modalità di cui al regolamento del Consiglio comunale e di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi e da appositi regolamenti comunali.
3. Ogni consigliere comunale ha, inoltre, diritto di iniziativa e può presentare interrogazioni e mozioni alle quali, entro 30 giorni dalla data di presentazione, viene data risposta da parte del Sindaco o, della Giunta, secondo le rispettive competenze.
4. I consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, cioè alle sedute in cui, nell'arco dell'anno solare, si approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. In tal caso la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito.
5. Su iniziativa del Sindaco o del Consiglio comunale, uno o più consiglieri possono essere incaricati di studi su determinate materie ovvero di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari. In ogni caso ai consiglieri è preclusa la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna o di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
6. Nei limiti previsti dalla Legge, il Consiglio può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti dall'espletamento del mandato.

Capo III

La Giunta comunale

Art. 16

Composizione, elezione, competenze

1. Il Sindaco nomina, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di parità di genere, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore ai limiti di legge, non consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, nominati dal Sindaco.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune in esecuzione del mandato politico e programmatico da lui ricevuto, ed assume le sue decisioni in forma collegiale.
4. La Giunta attua gli indirizzi del Consiglio comunale ed adotta tutti gli atti di competenza degli organi di governo che la legge non riserva espressamente alla competenza del Sindaco o del Consiglio.
5. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale e lo informa periodicamente sull'andamento dei servizi nonché sulle attività proprie e delle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune.
6. Agli assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti per le materie di loro competenza.
7. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è stabilita un maggioranza speciale.
8. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al

proprio funzionamento.

9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

10. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta comunale, curando altresì la redazione dei provvedimenti adottati.

Capo IV Il Sindaco

Art. 17 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza della Giunta con i poteri attribuiti dal regolamento, di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e di gestione.

2. Al Sindaco spetta la rappresentanza legale del Comune, anche in giudizio. L'autorizzazione a costituirsi in giudizio e la nomina del difensore cui affidare l'assistenza legale viene conferita al Sindaco con deliberazione di Giunta Comunale.

3. Il Sindaco, nominati gli assessori, delega loro specifiche competenze, e funzioni di sua competenza nei limiti fissati dal presente Statuto. Il Sindaco può inoltre revocare uno o più assessori, con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

4. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta nella prima seduta del Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, avvengono nelle sedute del Consiglio comunale previste per la discussione degli equilibri di bilancio.

5. Ai fini di garantire la massima collegialità nelle decisioni ed unitarietà dell'azione amministrativa, il Sindaco esercita funzioni di amministrazione e di coordinamento dell'attività comunale e in particolare della Giunta.

6. Ha inoltre potestà di adottare le ordinanze ordinarie nonché quelle contingibili ed urgenti, nelle materie previste dalla legge.

Art. 18 Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina, tra i componenti della Giunta, un Vice-Sindaco che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione.

Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I Partecipazione popolare all'amministrazione

Art. 19 Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative che hanno sede nel territorio comunale o che in

esso svolgono le proprie attività per lo sviluppo sociale e culturale, nonché per il benessere e la salute dei cittadini, anche mediante adeguate forme di collaborazione, l'erogazione di contributi economici finalizzati e altre provvidenze in ossequio alle norme legislative e ai regolamenti vigenti.

2. Il Comune riconosce alle libere forme associative la funzione di strumento privilegiato di consultazione per la formazione di programmi e atti amministrativi specifici garantendo loro, inoltre, la facoltà di esercitare un ruolo propositivo e stimolante verso la Giunta o il Consiglio comunale, nei modi e nei termini previsti dal regolamento sulla partecipazione.

3. A tale scopo è istituito l'Albo cui vengono iscritti, a domanda, gli organismi di cui al primo comma. Le modalità di iscrizione sono normate da apposito regolamento sulla partecipazione.

Art. 20

Partecipazione all'amministrazione locale

1. Il Comune promuove la partecipazione della comunità all'amministrazione locale attraverso:

- a) lo strumento fondamentale dell'informazione preventiva tramite richieste di pareri, indizione di assemblee, effettuazione di sondaggi di opinione;
- b) la compartecipazione alle scelte di interesse della collettività e del territorio, attraverso l'individuazione di appositi strumenti istituzionali;
- c) l'istituzione di consulte, che a partire dalla propria specificità e rappresentanza, siano sede di elaborazione, approfondimento e proposte.

2. Apposito regolamento disciplina l'esercizio della partecipazione popolare.

Art. 21

Iniziativa e proposta popolare

1. Tutti i cittadini hanno facoltà di presentare, singoli o associati, richieste e proposte dirette a tutelare gli interessi collettivi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere presentate nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento sulla partecipazione.

3. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Capo II

La consultazione dei cittadini

Art. 22

Referendum

1. Il Comune sostiene e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, in particolar modo nelle forme dei referendum, le cui modalità di attuazione sono determinate nel Regolamento sulla partecipazione.

2. Le materie sottratte al referendum sono le seguenti:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o questioni concernenti persone;
- b) personale del Comune e degli organismi partecipati;
- c) regolamento di funzionamento del Consiglio comunale;
- d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
- e) materie sulle quali gli organi istituzionali del Comune devono esprimersi entro termini stabiliti per legge;
- f) atti e provvedimenti inerenti la tutela di minoranze etniche, religiose e sociali;
- g) costituzione di aziende speciali, istituzioni e società;
- h) tutte le materie in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali,

nonché da quelle che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con consultazioni elettorali.

Capo III

Il procedimento amministrativo

Art. 23

Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge e dal presente Statuto ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di adeguatezza, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalle norme in materia di procedimento amministrativo, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

2. Al fine di conseguire maggiore efficienza, il Comune promuove l'uso della telematica nei rapporti con le altre amministrazioni e con i privati.

3. Per l'adozione di atti di natura non autoritativa, il Comune agisce secondo le norme di diritto privato, salvo diversa previsione di legge.

4. Il Comune conclude i procedimenti di propria competenza mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato.

5. Il Comune individua con proprio regolamento i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza, salva diversa previsione di legge statale o regionale. Nel caso in cui disposizione di legge o di regolamento non prevedano un termine diverso, i procedimenti di competenza del Comune devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

Art. 24

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati gli interessi giuridicamente rilevanti coinvolti nell'emanazione del provvedimento, anche ove gli stessi facciano capo ad associazioni, comitati o singoli cittadini.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno il diritto di partecipare all'attività amministrativa mediante memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati dall'Amministrazione ove attinenti all'interesse rappresentato.

3. Il regolamento dei procedimenti amministrativi e dell'accesso civico disciplina le modalità ed i termini dell'intervento nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

4. I diritti del contribuente sono riconosciuti, tutelati e recepiti nello specifico statuto e nei regolamenti comunali .

Art. 25

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, ai diretti interessati, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento dei procedimenti amministrativi e dell'accesso civico.

Art. 26

Accesso civico

1. Ogni cittadino può accedere senza alcuna motivazione ai dati in possesso del Comune. L'Amministrazione, oltre ai dati per i quali la normativa prevede l'obbligo di pubblicazione, mette a

disposizione, per la consultazione on line, notizie e documenti che non siano coperti, per legge, da obblighi di riservatezza.

2. Il Comune assicura la più ampia informazione sia sugli atti da assumere che su quelli già assunti.

3. Gli atti esclusi dall'accesso da norme statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici, comunque in ossequio ai limiti posti dalla normativa vigente.

4. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

Art. 27

Obbligo di deliberazione

1. In tutti i casi in cui la legge attribuisce al silenzio degli organi comunali il significato ed il valore di un provvedimento, detti organi hanno il dovere di verificare la legittimità e la pubblica opportunità e convenienza del provvedimento tacito non appena questo si è formato, dando conto, con specifico atto, della eventuale decisione di non dare avvio al procedimento di annullamento o revoca d'ufficio del predetto provvedimento tacito.

2. Nell'ipotesi in cui il Comune sia convenuto in giudizio o sia comunque chiamato a partecipare ad un giudizio, la Giunta ha il dovere di assumere esplicita e motivata determinazione in proposito, anche nel caso di determinazione negativa, comunque in tempo utile per l'inizio della difesa.

Art. 28

Accessibilità dei servizi comunali

1. Per consentire alla cittadinanza il pieno esercizio dei propri diritti, il Comune costituisce un servizio specificamente dedicato all'informazione e all'agevolazione per l'espletamento delle pratiche amministrative.

2. Il Comune promuove la realizzazione di servizi informatici interattivi al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi da parte dei cittadini.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

Organizzazione dei servizi

Art. 29

Principi di ordinamento dei servizi

1. L'organizzazione dei servizi comunali risponde ai criteri costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa ed ha carattere di strumentalità rispetto al perseguimento dei fini istituzionali, ed in particolare alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini ed alla realizzazione del programma amministrativo del Sindaco approvato dal Consiglio comunale.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi comunali si ispirano a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, rispondono a criteri di flessibilità e perseguono il costante miglioramento della qualità delle prestazioni in relazione all'evoluzione delle funzioni svolte e delle aspettative dei cittadini.

3. I servizi vengono erogati in forma singola o in associazione con altri enti o soggetti, secondo il principio di adeguatezza economica, funzionale e di opportunità.

Art. 30
Assetto organizzativo

1. Il Regolamento di organizzazione, adottato dalla Giunta sulla base dei criteri fissati dal Consiglio comunale, definisce le regole per la determinazione dell'articolazione della struttura organizzativa in unità di diversa complessità e per la loro interconnessione operativa.
2. L'impostazione del lavoro e delle attività della struttura organizzativa è ispirata all'attivo perseguimento di obiettivi programmatici o connessi a specifici progetti.

Art. 31
Il Segretario e il Vice Segretario

1. Il ruolo di direzione apicale del Segretario Generale è definito dalla legge, dal Regolamento di organizzazione e dagli atti di organizzazione di competenza del Sindaco.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può, con proprio atto, nominare un Vice-Segretario con modalità e funzioni indicate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 32
Ruoli e funzioni di direzione della struttura

1. Il Regolamento di organizzazione definisce le regole per l'individuazione dei ruoli responsabili della direzione della struttura, precisandone le attribuzioni ed i poteri.
2. La definizione della funzione direzionale è ispirata al principio della distinzione dei poteri di indirizzo e controllo, attribuite agli amministratori, da quelli di carattere gestionale, di competenza dei Responsabili delle strutture.
3. Il Regolamento definisce le regole per il conferimento degli incarichi direzionali e per la valutazione dell'esercizio del ruolo direzionale.

Art. 33
Incarichi direzionali con contratto a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota dei posti di qualifica dirigenziale attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ai limiti massimi previsti dalla legge. In ordine ai requisiti richiesti e alle procedure per l'individuazione ed il conferimento dell'incarico si applicano le previsioni di legge.

Art. 34
Personale comunale

1. La dotazione organica del personale è lo strumento dinamico che definisce i fabbisogni complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, con riferimento all'intera struttura comunale, al fine di assicurare il maggior grado di flessibilità nell'utilizzo del personale, nel rispetto dei contratti di lavoro, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti dell'ente e del programma amministrativo da attuare.
2. Il Regolamento di organizzazione definisce, anche, le regole per l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative.
3. L'organizzazione del lavoro all'interno delle strutture valorizza e promuove le capacità e le professionalità individuali e collettive, sollecita e favorisce il coinvolgimento attivo dei dipendenti e ne promuove la formazione e l'aggiornamento professionale a tutti i livelli.
4. Il Comune di Novate, nella tutela dei propri diritti ed interessi e purché non si configuri conflitto

di interesse con l'ente, e fatto salvo il caso di divieti di legge, assume il patrocinio legale dei dipendenti sottoposti a procedimenti di responsabilità civile o penale in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento delle loro funzioni. In caso di condanna per dolo o colpa grave le spese sono ripetute a carico del responsabile.

Titolo V **SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

Capo I **I servizi comunali**

Art. 35 **Piano dei servizi**

1. Quando i documenti programmatici previsti dall'ordinamento vigente, da adottarsi all'inizio del mandato ovvero in occasione dell'approvazione dei bilanci, non appaiano adeguati a fornire le informazioni utili in ordine alla programmazione dei servizi erogati alla comunità, il Consiglio può adottare uno specifico Piano generale dei servizi pubblici. Il piano deve indicare: l'oggetto, le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta, previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.
2. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle in associazione con altri enti pubblici o in convenzione con privati.

Art. 36 **Nuovi servizi**

1. L'organizzazione di un nuovo servizio deve essere preceduta da una adeguata valutazione della convenienza ed opportunità di sovrapporsi ad eventuali operatori locali.
2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga le motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale.

Art. 37 **Pubblico interesse**

1. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
2. Il Comune, inoltre, assicura le modalità di esercizio che rendano effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
3. Il Comune provvede al soddisfacimento dei bisogni della popolazione sia tramite interventi diretti, che attraverso la definizione di accordi con operatori che forniscano servizi di interesse pubblico sul territorio.

Art. 38 **Azienda speciale**

1. Per la gestione di servizi socio-culturali o a rilevanza economica ed imprenditoriale, può istituire un'azienda speciale, anche consortile, ai sensi della normativa vigente.
2. Le modalità di funzionamento dell'azienda sono determinate nello Statuto dell'azienda,

approvato dal Consiglio comunale.

Art. 39 **Istituzioni**

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, e che non siano erogati a livello sovra comunale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultano i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi programmatici da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
5. Gli Amministratori delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, nonché di un documento, corredato dai curricula dei candidati e da un programma che specifica gli obiettivi da raggiungere.
6. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale.
7. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del Presidente e di almeno la metà dei consiglieri o di oltre la metà dei consiglieri, comportano la decadenza del Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina dei nuovi Amministratori.
8. Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco su proposta del Consiglio comunale.
9. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

Titolo VI **GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTABILITA'**

Capo I **L'autonomia finanziaria**

Art. 40 **Le risorse per la gestione corrente e per gli investimenti**

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica e dalla legislazione ordinaria, il Consiglio comunale determina i criteri per l'applicazione dei tributi locali e per la compartecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Per la realizzazione di opere, interventi ed attività, l'Ente può avvalersi dei mezzi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente.

Art. 41 **Controllo di gestione**

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo

economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione amministrativa e di governo il Comune applica il Controllo di Gestione secondo le modalità stabilite dall'art. 196 del TUEL.

2. Il Controllo di Gestione è finalizzato a:

- a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione (efficacia);
- b) verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (qualità e quantità dei servizi offerti), la corretta ed economica gestione delle risorse (efficienza);
- c) evidenziare gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, con riferimento alle cause del mancato raggiungimento dei risultati (verifica della funzionalità organizzativa).

3. Il Consiglio comunale può informarsi sull'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai revisori dei conti, al Segretario e ai responsabili delle unità organizzative sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario qualora sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di atti o fatti che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all'Ente.

Capo II Revisione economico finanziaria

Art. 42 Il collegio dei revisori dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi elettivi e gestionali del Comune e i revisori.

2. Le cause di cessazione, incompatibilità e decadenza sono disciplinati dal TUEL.

Titolo VII NORME TRANSITORIE FINALI

Capo I Sullo statuto

Art. 43 Entrata in vigore ed efficacia dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

2. Le norme del presente statuto integrano, in quanto compatibili, le norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale relative a materie oggetto di disciplina statutaria.

Art. 44 Interpretazione dello statuto

1. Le norme del presente statuto si interpretano secondo l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente dal Codice Civile.

Art. 45

Revisione dello statuto

1. La revisione statutaria può essere proposta, oltre che da ciascun consigliere comunale, anche su richiesta del 5% dei cittadini elettori del Consiglio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la proposta.
2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare un'adeguata motivazione esplicita.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio comunale procede ad una verifica e valutazione degli istituti in esso previsti deliberando, di conseguenza, le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie.

Capo II Norme finali

Art. 46 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di Novate Milanese” e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1984. Lo stemma del Comune di Novate Milanese si fregia della corona di città, a seguito di DPR del 16 gennaio 2004.
2. Lo stemma è fasciato d'oro e di rosso, alla banda d'azzurro, attraversante, caricata dal leone leopardato d'argento, lampassato di rosso.
3. Il gonfalone è costituito da drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: “Comune di Novate Milanese”. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Art. 47 Adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale nell'adottare i regolamenti di rispettiva competenza fissano l'ammontare minimo e massimo delle sanzioni alla trasgressione degli stessi.